



# COMUNE DI AMASENO

Cod. Fisc.00281260604  
C.A.P. 03021

Provincia di Frosinone

V.le Umberto I

E-mail: [comune@amaseno.net](mailto:comune@amaseno.net) - [ufficiotecnico@amaseno.net](mailto:ufficiotecnico@amaseno.net)

Tel.0775.65021  
Fax.0775.658188

---

*Ufficio Tecnico – Servizio V*

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 Maggio 2015

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’AFFIDAMENTO DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE**

## **INDICE**

**Art.1 – Ambito di applicazioni e finalità**

**Art.2 – Definizioni**

**Art.3 – Individuazione della superficie pascoliva**

**Art.4 – Carico di bestiame**

**Art.5 – Periodo di esercizio del pascolo**

**Art.6 – Modalità di esercizio del pascolo**

**Art.7 – Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo**

**Art.8 – Procedura per l'affidamento**

**Art.9 – Identificazione del bestiame**

**Art.10 – Interventi di miglioramento**

**Art.11 – Esclusioni**

**Art.12 – Divieto di subconcessione**

**Art.13 – Divieto di abbattimento di piante ad alto fusto**

**Art.14 – Revoca per inadempienza**

**Art.15 – Determinazione delle tariffe di concessione e riscossione**

**Art. 16 – Modalità di pascolamento ed obblighi**

**Art.17 – Sopravvenienze per forza di legge, regolamenti o di atti di pianificazione**

**Art.18 – Controlli e verifiche**

**Art.19 – Divieti di immissione**

**Art.20 – Violazioni e sanzioni**

**Art.21 – Norme finali ed entrata in vigore**

**Art.22 – Norme di rinvio**

**Art.23 – Funzioni arbitrali**

**Art.24 – Disposizioni finali**

## Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, disciplina l'**uso civico del pascolo** sui terreni del demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, al fine di garantire il **diritto** di pascolamento nel rispetto:

⌘ della tutela ambientale e del paesaggio;

⌘ della tutela dell'integrità del demanio;

⌘ della tutela e del recupero della biodiversità agraria di cui alla L.R. n. 15/2000 ;

⌘ del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. 350/99.

La fruizione delle **risorse pascolive** delle terre del demanio comunale, secondo i criteri recati dal presente Regolamento, risponde ai prioritari interessi dell' Ente di preservare gli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione; in subordine risponde all'esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia.

## Art. 2 Definizioni

• **Uso civico:** è un **diritto** reale di godimento (pascolo, legnatico, raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, recisione della paglia, semina, estrazione di pietra e sabbia) che i membri di una comunità (*uti cives*) possono specificamente esercitare sui beni del demanio collettivo e del demanio comunale.

• **Pascolo:** impiegato quale sinonimo di **risorsa pascoliva**, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare utilizzata direttamente in loco da parte degli animali e, contemporaneamente, in grado di offrire anche eventuale rifugio e protezione dalle avversità meteoriche. Ai sensi del presente regolamento quando non meglio specificato, il pascolo come attività deve essere inteso come "custodito".

• **UBA**, acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età	
BOVINI	UBA
Vacche da latte	1
Altre vacche	1
Vitelli fino a 6 mesi	0
Vitelli da 6 a 12 mesi (asseccaticci)	0,6
Bovini da 1 a 2 anni da macello	0,6
Bovini da 1 a 2 anni da allevamento	0,6
Bovini di 2 anni e più da macello	1
Bovini di due anni e più da allevamento	1
Tori	1
OVICAPRINI	
Pecore	0,15
Altri ovini	0,15
Capre	0,15
Altri caprini	0,15
EQUIDI	
Equini con più di 6 mesi	1
Equini con meno di 6 mesi	0
Asini con meno di 6 mesi	0

Asini da 6 a 12 mesi	0,30
Asini oltre 12 mesi	0,60
<b>SUINI</b>	
Lattonzoli sotto scrofa	0
Magroni (15-90 kg)	0,15
Suini da ingrasso (90-180 kg)	0,30
Verri	0,30
Scrofe oltre 50 kg	0,30

- **Concedente:** è il Comune di Amaseno in qualità di *ente esponenziale* che gestisce per conto della comunità locale i terreni del demanio collettivo disciplinando l'esercizio degli usi civici, che *concede* lo specifico *diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)*.
- **Richiedente:** colui che avanza istanza di *concessione* del *diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)*.
- **Concessionario:** colui che avendone diritto, è destinatario della *concessione* del *diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)*.
- **Uso civico utile:** è un diritto reale di godimento qualora il suo esercizio ha carattere e scopo di industria.
- **Aree:** porzioni di appezzamento adibite al pascolamento identificate da un codice progressivo preceduto dalla sigla **ANN** se riferito ad aree concedibili a *fida pascolo annuale* o **PLN** se riferito ad aree concedibili a *fida pascolo pluriennale*, per ciascuna delle quali è indicata la *superficie*, il *carico sostenibile unitario* e *totale*.
- **Appezzamento:** insieme di aree *contigue* (ancorché separata da strade o corsi d'acqua) concesse in *fida pascolo* al medesimo richiedente, inteso come *superficie continua e libera da recinti* e/o altri ostacoli, anche naturali, atti al confinamento degli animali al pascolo.
- **Distanza:** quando relativa a superfici viene calcolata dal baricentro (*centroide*) delle aree in questione;
- **IAP** acronimo di *Imprenditore Agricolo Professionale*, così come definito all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99.
- **Razze a rischio di erosione genetica:** individuate nel *PSR Lazio 2007 -2013 MISURA 214 "Pagamenti agroambientali"*, DGR n. 290 del 18.04.2008 - Allegato 6.
- **Tipologia di prodotto tradizionale:** di cui al DM 350/99 o **tipico** ai sensi del Reg. CEE 2081/92 e Reg. CEE 2082/92..
- **ISEE** acronimo di *Indicatore della Situazione Economica Equivalente*, la cui certificazione viene rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'ufficio competente.

### **Art. 3 Individuazione della superficie pascoliva**

L'intero complesso dei terreni appartenenti del demanio comunale, sottratte le superfici:

- ⌘ *ordinariamente destinate a*
- ⌘ *infrastrutture e strutture;*
- ⌘ *colture agrarie;*
- ⌘ *temporaneamente vietate al pascolo*
- ⌘ *a seguito di utilizzazione forestali e/o altri interventi di gestione;*
- ⌘ *provvedimenti particolari assunti dalle amministrazioni preposte, in merito a problematiche sanitarie, fitosanitarie, in presenza di fenomeni critici a carico del suolo e/o del soprassuolo ed altro;*

individua la **superficie pascoliva** che può essere oggetto di **concessione a fida pascolo** ed è preventivamente ripartito in due tipologie di aree:

- a) concedibili a *fida pluriennale*, rappresentate da aree **non soggette** ad utilizzazione forestale e/o altri interventi di gestione, nel periodo pluriennale di fida;
- b) concedibili a *fida annuale*, rappresentate da aree **soggette** ad utilizzazione forestale e/o altri interventi di gestione, nel periodo pluriennale di fida;

L'individuazione dei pascoli e la loro zonizzazione è rappresentata mediante apposita cartografia su base catastale, in scala adeguata, con allegate tabelle descrittive delle diverse **aree**, per ciascuna delle quali è indicata la *superficie* e il *carico sostenibile totale*.

#### **Art. 4 Carico di bestiame**

Il quantitativo massimo previsto di bestiame di specie bovina, bufalina, ovina e caprina, per un ettaro deve rispettare quanto previsto nelle varie zone di pascolo individuate nelle apposite cartografie.

#### **Art. 5 Periodo di esercizio del pascolo**

L'esercizio del pascolo è ordinariamente autorizzato dal *1 gennaio* al *31 dicembre* di *ciascun anno solare*, fatta salva la facoltà del Concedente di modificare il periodo di esercizio con provvedimento debitamente motivato.

#### **Art. 6 Modalità di esercizio del pascolo**

L'esercizio del pascolo è ordinariamente autorizzato sull'**area o appezzamento** concesso in fida pascolo fino alla concorrenza del numero di **UBA** ammissibile.

Il Concedente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa in presenza di fenomeni di dissesto a carico del suolo e del soprassuolo, in assenza di condizioni di eccessiva umidità del terreno.

Il Concedente, altresì, può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli.

In caso di divieto o sospensione i proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

#### **Art. 7 Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo**

Hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal **Concedente**, gli imprenditori agricoli residenti del Comune di Amaseno esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative.

Ai fini dell'assegnazione dei terreni destinati per l'uso civico utile si terranno in conto i seguenti parametri, posti in un ordine di priorità:

1. Essere imprenditore agricolo esercente l'allevamento;
2. **aree** già affidata al medesimo allevatore nell'anno precedente alla richiesta;
3. **aree** confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore;
4. **distanza** dell'area dal *centro aziendale dell'allevatore richiedente*;
5. allevatori di **razze a rischio di erosione genetica**;
6. allevatore che opera la trasformazione aziendale della materia prima, della *tipologia di prodotto tradizionale o tipico*;
7. *Imprenditori Agricoli Professionale (IAP)* o familiari entro il 40° anno di età che si insediano quali **IAP**, residenti che già utilizzano terre collettive in fida pascolo;
8. a parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero delle aree a disposizione, si terrà conto della certificazione **ISEE**.

#### **Art. 8 Procedura per l'affidamento**

Entro il 15 ottobre di ciascun anno, l'Ente concedente provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio comunale l'elenco delle **aree** e/o **appezzamenti** che possono essere oggetto di **concessione a fida pascolo** sia *annuale* che *pluriennale*, disponibili e/o rese tali per termine naturale del periodo di affidamento, rilascio volontario, revoca, ecc..

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso vengono acquisite le istanze degli interessati, che sono tenuti a fornire e presentare idonea documentazione, oltre alle generalità ed eventuale anagrafica propria e/o dell'impresa rappresentata, su apposito modello, l'indicazione:

⌘ delle **aree** di interesse in ordine di priorità e relative a precedenti affidamenti, al possesso di altri terreni confinanti ed eventuale distanza dal centro aziendale;

⌘ della consistenza dell'allevamento diviso per specie, eventuale *appartenenza a razze a rischio di erosione*, categoria e numero di capi già disponibili oppure che intende acquisire entro 90 giorni dalla concessione;

⌘ la tipologia di fida pascolo, se pluriennale o annuale ;

⌘ in caso di azienda che opera la trasformazione aziendale della materia prima, la tipologia di prodotto **tradizionale o tipico** in atto.

Entro i successivi 30 giorni dal termine di presentazione dell' istanza, previa adozione di singola determinazione dirigenziale per ciascun concessionario, saranno rilasciate ordinariamente **concessioni pluriennali** per un massimo di anni 7 consecutivi e rinnovabili oppure **annuale** su specifica richiesta dell'interessato.

I concedenti di fida pluriennale, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare autocertificazione in cui si dichiara che nessun elemento e/o requisito essenziale ai fini della concessione, sia venuto meno o abbia subito modifiche.

Nell' atto di concessione sono elencate le **aree** e/o l'**appezzamento**, **le UBA totali ammesse** per ciascuna **area**, la **superficie fidata** complessivamente, gli importi da corrispondere da parte del concessionario a fronte della fida pascolo ed i relativi estremi per il pagamento. L' atto di concessione, altresì, dovrà recare anche le indicazioni relative alle eventuali operazioni di miglioramento del pascolo e/o dell' area preventivamente concordate con il concessionario.

Preliminarmente al ritiro della concessione in fida pascolo il concessionario deve presentare al responsabile comunale del servizio:

⌘ le generalità ed i recapiti dell'addetto alla custodia dei capi al pascolo. Non è ammesso adibire al controllo ed alla custodia dei capi da introdurre al pascolo sui terreni comunali persone di età inferiore ai 16 anni;

⌘ copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari di ovi-caprini, suini e bovini, e per gli equini copia del passaporto;

⌘ certificato veterinario rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio che attesti l'indennità dei capi indicati nel registro di stalla da avviare al pascolo e dell'allevamento da cui provengono da malattie infettive;

⌘ attestazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo della fida pascolo per l'anno in corso, ed eventuali depositi cauzionali a garanzia;

⌘ Dichiarazione di avvenuta applicazione del marchio Comunale che verrà attribuito dall'ufficio preposto, ai sensi del successivo art. 9. In assenza della prescritta documentazione di cui sopra, la concessione non potrà essere rilasciata; pertanto nella fattispecie l'esercizio dell'**uso civico utile del pascolo** sarà ritenuto abusivo e come tale sanzionato ai sensi di legge .

E' istituito presso gli uffici comunali il **Registro degli animali al pascolo**, dove sono riportate le concessioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo .

Il **Registro degli animali al pascolo** è aggiornato annualmente.

Alla naturale scadenza la concessione potrà essere rinnovata con la stessa procedura originaria.

### **Art. 9 Identificazione del bestiame**

Al fine di garantire l' immediato e rapido collegamento con il proprietario, il bestiame da introdurre nei territori fidati deve essere sempre identificabile, anche da lontano, da parte del personale del concedente e dal personale degli Enti od Organi preposti all' attività di controllo secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Oltre i mezzi di identificazione contemplati dalle disposizioni normative vigenti, in particolare l'identificativo auricolare, per gli animali di razza bovina e equina è prescritta ai sensi del presente regolamento l' applicazione di un marchio comunale aggiuntivo, di forma trapezoidale, di colore arancione e di dimensione 40 per h 50 mm .

Il concedente, provvederà ad attribuire a ciascun concessionario un numero identificativo aziendale che il concessionario dovrà fare incidere in modo indelebile, sui mezzi di identificazione auricolare da apporre agli animali in carico.

I mezzi di identificazione auricolari con impresso il numero identificativo attribuito dovranno essere apposti e rivolti frontalmente sui lobi dell'orecchio sinistro degli animali ai fini di una rapida e facile identificazione aziendale.

Il concessionario è obbligato ad apporre a proprie cure e spese al proprio bestiame, i marchi auricolari comunali.

Il concessionario dovrà provvedere ogni anno, entro il termine perentorio del 31 dicembre, ad apporre il marchio auricolare al bestiame che ne è sprovvisto e a quelli eventualmente nati nell'anno e/o introdotti e autocertificare l'avvenuta applicazione all'ufficio comunale competente.

Per l'introduzione nei comparti di pascolo di animali giovani non ancora marchiati con le modalità di cui al secondo capoverso, il proprietario fidante è tenuto a produrre, precedentemente all'immissione, copia del passaporto di ogni animale fidato e non marchiato nonché ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente ai fini dell'identificazione degli animali fidati.

### **ART. 10 Interventi di miglioramento**

Sui terreni concessi in fida pascolo potranno essere eseguiti dal concessionario eventuali interventi contenuti nell'atto di concessione, mirati al recupero delle superfici (mediante lavori mirati al contenimento delle *invadenti o velenose*), all'aumento della produttività del cotico (infittimento, concimazioni ed al potenziamento strutturale delle aree (posa in opera di chiudende, recupero ed incremento risorse idriche e viabilità di accesso) , nonché interventi di mitigazione rischio incendi quali fasce spezza fuoco.

Indipendentemente dall'indicazione riportata nell'atto di concessione, l'effettiva realizzazione di tali interventi potrà essere eseguita solo in coerenza con le normative ambientali e forestali. Di conseguenza, l'avvio degli interventi di miglioramento, in particolare quelli strutturali, proposti per iniziativa dei Concessionari, deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione concedente, mediante debita progettazione e stima, quindi realizzati solo a seguito di specifica **autorizzazione** del **Concedente** e comunque subordinati all'ottenimento dei pareri di legge, se dovuti. Con specifico riferimento alle recinzioni, queste, oltre ad essere oggetto di apposita autorizzazione a pena di abuso, dovranno essere realizzate salvaguardando il libero transito lungo strade e sentieri esistenti .

È facoltà del **Concedente**, altresì, limitare il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di recinzione solo a quelle strettamente necessarie in rapporto alla superficie concessa, evitando grossi accorpamenti di terreno recintato. Parimenti, il **Concedente** potrà imporre che venga lasciata tra diversi concessionari e/o tra terreno comunale ed area privata , apposite chiudende, tale da poter adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Alla cessazione del periodo di fida, non sarà riconosciuto al concessionario alcun rimborso, indennità/indennizzo per gli eventuali interventi di miglioria apportati nel periodo di concessione, benché autorizzati dal concedente.

Con la sottoscrizione del presente regolamento, pertanto, il concessionario espressamente accetta di provvedere al ripristino dello status ante dei luoghi, rimuovendo a propria cura e spese ogni addizione strutturale eventualmente realizzata sui terreni oggetto di fida, e rinuncia ad ogni diritto e/o azione di rivalsa verso il **Concedente**.

In difetto, il ripristino dei luoghi sarà eseguito d'ufficio da parte del concedente, ed i relativi costi posti a carico del concessionario .

### **ART. 11 Esclusioni**

Sono escluse dalla concessione le eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, le sorgenti e le acque pubbliche, i beni ovvero i reperti archeologici o storici, benché eventualmente presenti e/o rinvenuti nelle aree concesse in fida .

### **ART. 12 Divieto di subconcessione**

E' vietato la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi delle aree ricevute in fida. Il divieto rimane operante anche nell' ipotesi di avvenuto apporto degli interventi migliorativi di cui al precedente art. 10 .

L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca automatica e l' annullamento della concessione, con l' immediato ritorno dei terreni nelle disponibilità del **Concedente** ed al regime giuridico di uso civico.

### **ART. 13 Divieto di abbattimento di piante di alto fusto**

Tutte le piante di alto fusto esistenti nei fondi oggetto di concessione, siano esse isolate, a gruppi od in popolamento, non potranno essere danneggiate e/o abbattute senza formale autorizzazione del **Concedente**.

Con tale ipotesi, l'eventuale legna di risulta, dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno, rimane di proprietà comunale, con obbligo per il concessionario di conferirla nel posto che verrà indicato dall'ufficio preposto che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio.

### **ART. 14 Revoca per inadempienza**

**Ogni inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, autorizza il Concedente alla revoca della concessione.**

In specifico, la revoca della concessione rimane automaticamente attivata nei casi seguenti:

⊗ diversa destinazione dei suoli da quelli agropastorali per cui è stata operata la concessione pluriennale;

⊗ realizzazione di qualsivoglia intervento non autorizzato, in relazione al quale si determini irreversibile trasformazione dei suoli, anche per superfici parziali e limitate, con particolare riguardo alle costruzioni, apprestamenti fissi o a manufatti di qualsiasi natura, che possano avere durata e/o funzione oltre la scadenza della concessione, indipendentemente dalla relazione funzionale con l'attività agropastorale. In proposito il concessionario riconosce che solo il **Concedente** ha titolo a realizzare, ovvero autorizzare, modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, comunque finalizzate alla migliore valorizzazione dei terreni nei limiti della destinazione agropastorale;

⊗ realizzazione di interventi e/o migliorie che, pur essendo coerenti con la destinazione agropastorale e non determinando una irreversibile trasformazione dei terreni, ovvero che esauriscano la loro funzione nei termini della concessione, non siano state in ogni caso autorizzate espressamente con atto scritto dal **Concedente** ;

⊗ mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti;

⊗ sub concessione a terzi, anche parziale e/o a titolo gratuito, delle aree ricevute in fida;

⊗ La mancata applicazione al bestiame del marchio identificativo comunale;

⊗ La comprovata reiterazione dell'inosservanza degli obblighi previsti al successivo art. 16;

### **ART. 15 Determinazione delle tariffe di concessione e riscossione**

L'*uso civico del pascolo*, è esercitato nei limiti ed alle condizioni dettate dal presente Regolamento. Preventivamente alla data fissata per l'assegnazione, la Giunta Comunale determinerà le tariffe di concessione in fida pascolo sia *annuale* che *pluriennale* dei terreni cedibili per *l'uso civico di pascolo utile*;

La tariffa, che potrà essere oggetto di adeguamento automatico, dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione tecnico - amministrativa.

I proventi derivanti dall'attività di pascolo sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio comunale e destinati prevalentemente per opere correlate alla gestione del patrimonio silvo – pastorale e alla redazione del piano di assestamento e gestione dei pascoli ai sensi della LR 39/02.

La riscossione del corrispettivo sarà effettuata secondo le modalità indicate nel provvedimento concessorio; l'importo sarà corrisposto, rispettivamente, il primo anno anticipatamente all'atto del



ritiro della concessione e nelle annualità successive anticipatamente entro il 1 gennaio di ciascun anno solare, per le concessioni pluriennali, con l'obbligo di consegnare la ricevuta di pagamento all'ufficio competente.

In caso di morosità accertata, il **Concedente**, fatta salva ogni possibilità di avvio delle opportune azioni legale, comporta quale penalità conseguente la revoca dell'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

#### **ART. 16 Modalità di pascolamento ed obblighi**

L'esercizio del pascolo in conseguenza del rilascio della concessione deve essere esercitato dall'affidatario nel rispetto dei seguenti obblighi:

- assumere piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali e cose;
- assumere piena responsabilità in ipotesi di sconfinamento del proprio bestiame dall'area o appezzamento di pascolo assegnato e di provvedere immediatamente al recupero del medesimo;
- rifondere le spese qualora in ipotesi di mancato recupero del bestiame in fuga, il concedente provveda al recupero con il proprio personale o in via sostitutiva affidando il servizio a terzi;
- vigilanza degli animali da parte dell'affidatario, in proprio ovvero per mezzo di personale avente i necessari requisiti previsti dalla normativa vigente;
- il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, anche da lontano, con le relative matricole auricolari ed il marchio comunale con l'identificativo attribuito dal concedente;
- il concessionario con l'accettazione della fida rinuncia alla facoltà di poter esercitare contro il concedente alcuna azione o rivalsa per danni subiti in conseguenza di moria o malattia infettiva insorta nel bestiame, e ciò anche quando si dimostri o venga dimostrato che gli animali siano deceduti o abbiano contratto tale malattia nel fondo fidato;
- non accendere e non fare uso di fuoco nelle aree fidate, secondo disposizioni di legge;
- esercitare un'attenta e continua sorveglianza contro l'innescò del fuoco sui terreni fidati, provvedendo ad continuo controllo delle aree in concessione ed alla tempestiva segnalazione degli incendio e/o danneggiamenti;
- assicurare il libero transito di persone e mezzi, evitando di sbarrare in alcun modo le strade, i sentieri ed i viottoli esistenti nei terreni concessi in fida;
- applicare tutte le misure di profilassi imposte od anche suggerite dalle competenti autorità, in particolare nel caso in cui durante il periodo di fida siano riscontrate malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- applicare idonee barriere di contenimento del bestiame in corrispondenza dei terreni privati di proprietà di terzi posti a confine con i terreni comunali fidati, ed in corrispondenza della viabilità ad uso pubblico e privato.
- apportare la manutenzione ordinaria alla viabilità, ai manufatti esistenti nell'area in concessione;
- divieto di effettuare l'esercizio di pascolo in tutte le circostanze in cui possa risultare pregiudizievole per la pubblica incolumità;
- divieto di abbacchiare ed asportare ghiande od altri prodotti dalle piante e dai popolamenti boschivi insistenti nelle aree in concessione d'uso;
- divieto di abbeverare e foraggiare gli animali lungo i fianchi delle strade pubbliche, nelle piazzole di sosta adiacenti le stesse e in tutte le aree non fidate o non in possesso dell'allevatore;
- divieto di pascolare o far immettere il proprio bestiame sui terreni assegnati ad altri fidatari;
- divieto di immissione al pascolo di animali non identificati, ovvero tenuti in violazione delle norme di polizia veterinaria;
- divieto di pascolo del bestiame, ovunque esso possa provocare danni al soprassuolo ed in particolare: nelle tagliate, nelle zone rimboschite o in corso di ricostituzione forestale per via naturale, nelle zone boscate percorse da incendio, etc .., in coerenza di quanto disposto e previsto dalla normativa vigente, a cui si rimanda.

#### **ART. 17 Sopravvenienze per forza di legge, regolamenti o di atti di pianificazione**

Ogni eventuale modificazione quantitativa e qualitativa delle aree concesse in fida, ovvero ogni eventuale divieto al pascolo, resosi necessario successivamente all'atto concessorio, per esigenze

di recupero ambientale e produttivo, ovvero per intervenuto regime vincolistico in conseguenza di leggi, piani o regolamenti statali e/o regionali intervenuto dopo la concessione della fida, saranno comunicate al concessionario dal Responsabile del Servizio e non determinano alcun diritto a risarcimento, Laddove possibile, il **Concedente** si riserva di procedere alla ridefinizione dei lotti già assegnati in relazione all'effettivo carico di bestiame detenuto dai singoli concessionari e compatibilmente con la pianificazione forestale ed ambientale vigente.

#### **Art. 18 Controlli e verifiche**

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

#### **ART. 19 Divieti di immissione**

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima del rilascio della prescritta concessione.

Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a **100 €** per capo, oltre alle sanzioni derivanti da norme ambientali e forestali.

Analoga sanzione sarà applicata a carico del concessionario per la parte di bestiame eccedente rispetto *al carico di bestiame* consentito dalla concessione.

#### **ART. 20 Violazioni e sanzioni**

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 100 a € 300.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le ulteriori sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme e regolamenti in materia forestale e ambientale.

#### **ART. 21 Norme finali ed entrata in vigore**

Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.

I terreni già oggetto di concessione in fida pascolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione della tariffa, dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme, che si intendono immediatamente integrate e sostituite dal presente regolamento oltre che al rispetto delle modalità di pascolamento e degli obblighi previsti al precedente art. 16;

Il presente Regolamento è inviato in copia al Comando di Stazione Forestale di Castro dei Volsci, competente del controllo del territorio di Amaseno.

Allo stesso CFS, inoltre, è inviato, annualmente, il piano di riparto complessivo della superficie assegnata ai singoli allevatori, per l'applicazione delle norme vigenti ed il rispetto delle regole qui previste.

Il presente Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare che deve considerarsi letto, approvato e perciò sottoscritto da ogni concessionario al momento di rilascio del provvedimento di concessione in fida pascolo.

#### **ART. 22 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e citate nel presente regolamento si intendono le norme vigenti per effetto di disposizione legislative, anche di natura regolamentaria, emanate da

parte della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio e dallo Stato, che disciplinano l' uso dei pascoli, la conservazione e salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell' ambiente.

#### ***ART. 23 Funzioni arbitrali***

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Concedente ed i Concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione presso la sede della *Regione LAZIO - Area Decentrata dell'Agricoltura* di **Frosinone**, sarà deferita alla camera arbitrale che ha sede nelle Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di **Frosinone** che deciderà secondo diritto con la procedura di cui all'art 808 ter del codice di procedura civile.

#### ***ART. 24 Disposizioni finali***

Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando di Polizia Locale di Amaseno, alla Comunità Montana dei Monti Lepini, Ausoni e Valliva, all'Ente regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, al Comando Stazione Forestale di Castro dei Volsci, alla Provincia di Frosinone ed al Comando Stazione dei Carabinieri di Amaseno.